

**DELIBERAZIONE 12 APRILE 2022
170/2022/A**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E AL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ, NEI CONFRONTI DI
OMISSIS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1200^a riunione del 12 aprile 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge del 7 agosto 2015, n. 124;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2012;
- la deliberazione 22 giugno 2007, n. 143/07 (di seguito: deliberazione *pro-tempore*) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 355/2019/A (di seguito: deliberazione *pro-tempore*);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 358/2020/A (di seguito: deliberazione *pro-tempore*);
- la lettera di *...omissis...*, datata 8 gennaio 2019 (prot. Autorità 530 del 9 gennaio 2019);
- la nota dell'Autorità di accoglimento dell'istanza di *...omissis...* (prot. Autorità 3509 del 12 febbraio 2019);
- la lettera di *...omissis...* datata 3 luglio 2019 (prot. Autorità 18608 del 3 luglio 2019);

- la nota dell’Autorità di accoglimento dell’istanza della Società (prot. Autorità 23659 del 18 settembre 2019);
- la lettera dello Studio Legale Associato ...*omissis*... trasmessa con PEC del 28 ottobre 2021 (prot. Autorità 40921 del 3 novembre 2021), finalizzata a una ipotesi di accordo negoziale di ristrutturazione del debito;
- la nota dell’Autorità di riscontro alla PEC del 28 ottobre 2021 (prot. Autorità 43876 del 23 novembre 21) di richiesta di quantificazione del credito vantato;
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 38, della legge 481/95, come modificato dall’articolo 1, comma 68 bis, della legge 266/05, stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori regolati, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all’esercizio immediatamente precedente;
- l’Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dall’articolo 1, comma 65, della legge 266/05;
- l’articolo 2, comma 40, della legge 481/95, come modificato dall’articolo 18, comma 24, della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori regolati e relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell’Autorità;
- la misura del contributo determina l’ammontare dei versamenti in favore dell’Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza, che costituisce l’unica fonte di entrata dell’Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- la mancata contribuzione da parte dei soggetti operanti nei settori regolati dall’Autorità pregiudica il rispetto del principio per cui le attività devono essere svolte in condizioni di uguaglianza tra gli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le deliberazioni *pro-tempore*, adottate dall’Autorità in materia di modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento, prevedono, tra l’altro che:
 - i soggetti obbligati, per ciascun anno e nei termini ivi indicati, effettuino il versamento del contributo dovuto e inviino successivamente apposita dichiarazione conforme al modello reso disponibile sul sito internet, contenente informazioni anagrafiche ed economiche;
 - gli Uffici possano esercitare un’attività di verifica e controllo, sia con riferimento all’effettuazione del versamento del contributo, sia con riferimento alle dichiarazioni pervenute e ai dati economici riportati; ciò anche mediante

confronto con i bilanci di esercizio e con i Conti Annuali Separati dei soggetti operanti nei settori regolati, ovvero delle singole attività che lo compongono;

- all'esito delle verifiche svolte, l'Autorità possa, nelle ipotesi di tardiva o infedele dichiarazione, applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 481/95, nonché, nelle ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, adottare le previste azioni di riscossione coattiva, mediante ruolo, dell'importo dovuto e non versato, oltre agli interessi legali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con PEC del 28 ottobre 2021 lo Studio Legale Associato ...*omissis*... ha trasmesso all'Autorità una lettera finalizzata a una ipotesi di accordo negoziale di ristrutturazione del debito;
- con nota del 23 novembre 2021, in risposta alla predetta nota, l'Autorità ha chiesto di procedere alla quantificazione del contributo di funzionamento dovuto da ...*omissis*... per le annualità 2019 e 2020 chiarendo, altresì, come il credito vantato dall'Autorità debba essere assimilato, per natura, a quello riferito alle Agenzie erariali e agli Enti previdenziale richiamati nella PEC del precedente alinea;
- la Società non ha riscontrato la nota del 23 novembre 2021 e pertanto l'Autorità ha provveduto a quantificare d'ufficio l'importo dovuto per le annualità 2019 e 2020, sulla scorta della documentazione contabile desumibile dalle banche dati in uso, anche con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
- dagli accertamenti svolti è emerso come ...*omissis*..., non abbia ottemperato agli adempimenti previsti in materia di contribuzione agli oneri di funzionamento e al relativo versamento per le annualità 2019 e 2020, per il totale di € ...*omissis*... (€ ...*omissis*... per l'anno 2019 e € ...*omissis*... per l'anno 2020);
- gli accertamenti hanno anche evidenziato come, rispetto al piano di rientro del debito accordato dall'Autorità in data 12 febbraio 2019 (per le annualità 2014, 2015, 2016) e in data 18 settembre 2019 (per l'annualità 2017), ...*omissis*... non abbia provveduto al versamento di ulteriori € ...*omissis*....

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con ricorso *ex art.* 182-bis, comma 6, 1. fall., depositato il 3 novembre 2021, dapprima davanti al Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente, e successivamente, in data 25 gennaio 2022, davanti al Tribunale di Roma, la Società, in vista del predetto accordo di ristrutturazione dei debiti, ha chiesto che venisse disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive contro la stessa e di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
- tale ricorso è stato notificato all'Autorità in data 22 febbraio 2022 (prot. Autorità 7624);

- il Tribunale ha, tuttavia, respinto l'istanza, demandando all'iniziativa delle parti, senza alcuna protezione di legge, l'eventuale volontà di coltivare soluzioni negoziate della crisi;
- il patrimonio di ...*omissis*... non risulta, pertanto, ad oggi protetto da ipotetiche azioni esecutive dei singoli creditori.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario intimare a ...*omissis*... di:
 - inviare le dichiarazioni previste per la determinazione del contributo da versare contenenti le informazioni anagrafiche ed economiche;
 - versare il contributo di funzionamento dovuto per € ...*omissis*... (€ ...*omissis*... per le annualità 2019 e 2020 e € ...*omissis*... per il completamento del piano di rientro per debiti pregressi) e a trasmettere la relativa attestazione di avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.arera.it*;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione, da parte della Società, costituisca presupposto per l' avvio:
 - delle procedure per la riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, aumentate degli interessi legali dovuti;
 - di istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare, ai sensi dell'art. 7, del d.P.R. 244/01 ...*omissis*..., ad adempiere entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento:
 - all'invio delle dichiarazioni contenenti le informazioni anagrafiche ed economiche;
 - al versamento del contributo all'onere di funzionamento dovuto per € ...*omissis*... e di trasmettere la relativa attestazione di avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.arera.it*;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1, costituisca presupposto:
 - per l'avvio di un'istruttoria formale, volta alla adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 - per l'adozione dei provvedimenti per la riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, aumentate degli interessi legali dovuti;
3. di notificare alla Società il presente provvedimento, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, con omissione dei dati della Società.

12 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini